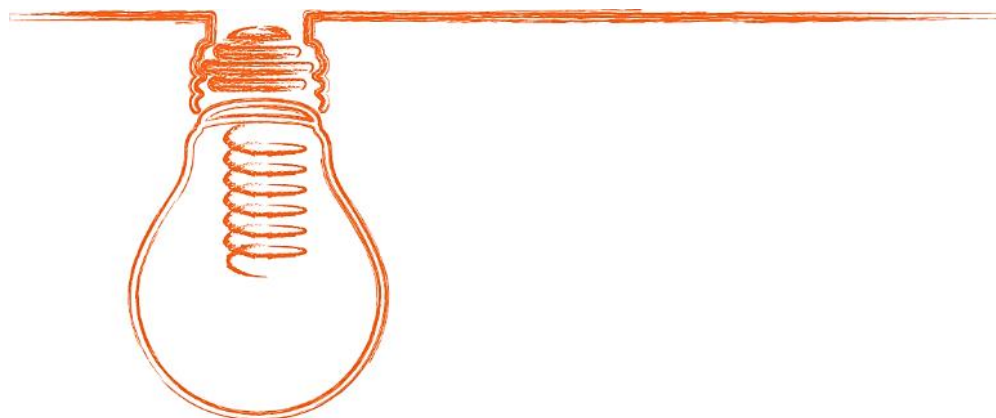




Progetto Tecnico ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del servizio di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 230/95 e s.m.i. per la detenzione di apparecchiature radiogene installate presso le sedi di Agenzia delle entrate Riscossione

Roma, 04/10/2019

Prot. n. 2019/ 7814036

1. PREMESSA

Il servizio di sorveglianza contro i rischi derivanti dall'impiego di radiazioni ionizzanti è previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O.) e successive modifiche.

L'obbligo normativo impone almeno n. 1 visita di sorveglianza ispettiva annua, per mezzo di un Esperto Qualificato in possesso di abilitazione di secondo grado o superiore come previsto dall'art. 78 del D. Lgs 230/95 e s.m.i., con la predisposizione dei relativi atti tecnici e amministrativi derivanti dalla normativa richiamata, per l'utilizzo di apparecchiature a raggi X installate per il controllo della corrispondenza presso le sedi di Agenzia delle entrate – Riscossione.

Agenzia delle entrate Riscossione utilizza attualmente n. 7 apparecchiature RX — presso le sedi di Roma, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Cagliari e Bari il cui dettaglio è in Allegato 1 al Capitolato Tecnico.

In vista di tale scadenza risulta quindi necessario procedere ad un nuovo affidamento, della durata di n. 36 mesi, di tali ineludibili servizi.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

Il servizio dovrà essere espletato con strumentazione propria del Fornitore, idonea e certificata, così come disposto ai sensi dell'art. 107 c. 1 D. Lgs 230/95 e s.m.i., assicurando n. 1 (una) verifica periodica con frequenza annuale per rilievo dei valori d'emissione delle radiazioni ionizzanti ed emissione benestare all'utilizzo per ciascuna sorgente radiogena.

AdER potrà richiedere verifiche straordinarie a seguito di sostanziali e significative modifiche/interventi effettuati sulle apparecchiature ovvero in caso di necessità definite dal RUP.

Sono compiti inderogabili e imprescindibili del Fornitore e dell'Esperto Qualificato, così come tutte le altre attività previste dagli artt. 79, 80 e 81 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., predisporre ed inviare ad AdER, entro e non oltre 10 giorni dalla data della verifica, apposito e dettagliato rapporto di radioprotezione, contenente la valutazione del rischio e l'esito della verifica, effettuare la compilazione dei registri e l'elaborazione delle relazioni e di tutte le altre evidenze documentali necessarie e previste "ex lege".

Qualora, a seguito di ogni verifica, L'Esperto Qualificato riscontrasse anomalie, è tuttavia tenuto ad informare immediatamente ovvero entro il termine della giornata lavorativa interessata dalla verifica, il RUP affinché possa porre in atto le necessarie ed opportune misure di protezione.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme l'Esperto Qualificato è inoltre tenuto alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, all'assistenza, nell'ambito delle proprie competenze, al datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente, all'analisi del fabbisogno formativo/informativo in termini radio protezionistici al fine di organizzare i corsi di formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 per il personale esposto a rischi connessi con le radiazioni ionizzanti, a fornire assistenza continuativa nelle problematiche relative alla radioprotezione con reperibilità cinque giorni su sette in orario di lavoro (08.00-17.00).

Il Fornitore dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla stipula contrattuale ad approntare un calendario delle visite di manutenzione annuale per tutta la durata contrattuale.

Gli immobili presso i quali l'Esperto Qualificato si troverà ad operare, sono essenzialmente destinati ad uso uffici, archivi e locali, alcuni con apertura al pubblico e le attività dovranno, quindi, essere svolte entro l'orario lavorativo (da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 16:00); AdER si riserva comunque la facoltà di programmare le verifiche anche in orari diversi successivi l'orario di lavoro proprio per agevolare le operazioni di verifica senza oneri aggiuntivi a proprio carico.

Il corrispettivo per ciascuna verifica, programmata o straordinaria, è comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo con riferimento, tra gli altri, alle spese di trasferta, all'eventuale cassa di previdenza o rivalsa INPS, alla redazione delle relazioni di cui agli art. 61 e 80 del D. Lgs. 230/95, all'istituzione, vidimazione e tenuta dei registri e di tutta la documentazione di cui agli articoli 79, 80 e 81 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. inclusa la formazione professionale, all'aggiornamento e l'eventuale addestramento del personale di AdER o società esterna addetto alla gestione della sorgente radiogena.

3. STRATEGIA ACQUISITIVA PROPOSTA E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Verificata l'assenza su MEPA di bandi e/o iniziative per l'affidamento del servizio in oggetto e secondo il dettato dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'affidamento stesso tramite **procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, espletata mediante portale ASP Consip.**

Ciò in virtù altresì del disposto normativo dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, che richiede l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nella presentazione delle

offerte, e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede lo svolgimento delle procedure acquisitive attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

Il CPV del servizio è: 90714600-1 (Servizi di controllo della sicurezza ambientale).

Gli operatori economici, quale requisito speciale ed indispensabile ex lege di partecipazione, dovranno essere in possesso **dell'idoneità professionale consistente nell'abilitazione di secondo grado o superiore necessaria per espletare il servizio richiesto ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.**

Tale requisito deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza o con soggettività giuridica e dai Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) nonché da tutte le Consorziati indicate come esecutrici per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c).

La procedura sarà svolta in un unico Lotto vista la ridotta numerosità degli apparati, in considerazione dell'importo e della durata dell'affidamento, della tipologia ripetitiva e della natura di alta specializzazione del servizio da acquistare, della facilitazione delle operazioni di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nonché al fine di consentire la più efficace razionalizzazione dei costi da parte di un esperto qualificato col maggior numero di apparati serviti. In merito alla scelta del **criterio di aggiudicazione**, considerata la tipologia del servizio, che non comporta specifiche valutazioni di ordine tecnico delle prestazioni o di eventuali servizi che presuppongano un'organizzazione sistematica della fornitura, l'aggiudicazione avverrà **sulla base del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. nr. 50/2016

Atteso che l'ANAC non ha elaborato i prezzi di riferimento per i servizi di cui trattasi e vista l'impossibilità di fare riferimento al MEPA, **i prezzi unitari da porre a base d'asta** per il servizio in oggetto sono stati mutuati dall'ultima procedura di affidamento esperita da AdER risalente all'anno 2016 (€ 685,00 per ogni macchina/anno) incrementati del 17% circa per adeguare, in particolare, l'aumento dei costi di trasferta che sono inclusi nel prezzo, da sostenersi per attività su varie sedi dislocate sul territorio nazionale, e per favorire, quindi, la massima partecipazione alla procedura di gara.

Ne consegue che **l'importo a base d'asta per ciascuna attività di verifica sulle sorgenti radiogene, programmata o straordinaria, ammonta a € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA cadauna ed è comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo.**

A fronte delle n. 7 macchine oggetto di verifica periodica annuale, l'importo annuo dell'affidamento è quindi di € 5.600,00 oltre IVA per un totale triennale di € 16.800,00 oltre IVA.

Viene inoltre prevista una quota per le verifiche straordinarie (pari a n. 4 interventi complessivi per la durata contrattuale) di importo pari ad € 800,00 cadauna, oltre IVA, per un totale triennale di € 3.200,00 oltre IVA.

Gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero, come da allegato DUVRI.

Ciò premesso i prezzi a base d'asta dei singoli servizi sono così determinati:

Servizio	N. interventi complessivi per macchina	Base d'Asta
Verifiche ordinarie	21	16.800,00 €
Verifiche straordinarie	4	3.200,00 €
Totale		20.000,00 €

L'iniziativa acquisitiva, di pari importo, è inclusa nel Documento di Pianificazione Acquisti al **"codice iniziativa" 2019.40.001.I** ed è oggetto di copertura di budget per il periodo considerato.

Alla luce delle valutazioni effettuate sulla determinazione dei fabbisogni e dell'analisi dei prezzi a base d'asta, si evidenzia che **il valore complessivo della procedura acquisitiva risulta essere pari ad € 20.000,00 oltre IVA, di cui zero per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a cui si aggiunge l'IVA indetraibile per l'Ente pari ad € 220,00 (5% del valore dell'iva)** per determinare il gli oneri complessivi della procedura acquisitiva, pari ad **€ 20.220,00**.

Il Contratto avrà durata pari a **36 mesi a decorrere dalla data di sua sottoscrizione**. Non è prevista l'opzione di rinnovo.

In merito alla **modalità di fatturazione** si propone di prevedere l'emissione di una fattura elettronica a cadenza semestrale posticipata riportante le attività, ordinarie e/o straordinarie eseguite nel periodo.

4. PENALI

Sono state previste nel capitolato tecnico livelli di servizio e relative penali così evidenziate:

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI
a	Ritardata segnalazione di anomalie rilevate durante la	1 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

	visita entro la giornata lavorativa stessa (Par. 2)	
b	Ritardato effettuazione della visita programmata entro il giorno indicato dal Fornitore (Par. 2)	0,5 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
c	Ritardato intervento di manutenzione programmata oltre i termini annuali massimi previsti (Par. 2)	1 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
d	Ritardata trasmissione del calendario degli interventi oltre i 30 giorni dalla stipula (Par. 2)	0,5 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
e	Ritardato aggiornamento dei registri e di trasmissione del rapporto di radioprotezione ed altri documenti previsti ex lege oltre i 10 giorni dall'esecuzione degli stessi (Par. 2)	1 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

IL RUP

Paolo Vola

Firmato digitalmente

Allegati:

1. Capitolato Tecnico e relativi allegati
2. DUVRI